



Sent. N°

N° RACC

Cron. n°

Rep. n°

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI UDINE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa
Annamaria Antonini Drigani, ha pronunciato la seguente**

S E N T E N Z A

EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

Nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data
22.2.2012 ed iscritta al n° 4718/2011 R.A.C.C.

Da

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA (A) con il proc. avv.
e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. del Foro di Udine

ATTRICE

CONTRO

(B) S.R.L.

(C)

entrambi con i proc. e dom. avv. con domicilio eletto presso lo studio di
quest'ultimo in Udine, per mandato a margine della comparsa di
costituzione e risposta

CONVENUTI

CON L'INTERVENTO DI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI (D)

rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato

OGGETTO: contratto di appalto.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE:**

All'udienza del 11.11.2013 il Giudice ha ordinato la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Parte attrice ha concluso come da allegato a verbale di udienza dd. 11.11.2013; le parti convenute hanno concluso come da note conclusive depositate in data 30.9.2013 e la parte intervenuta per l'accoglimento delle conclusioni conformi a quelle dell'attrice. All'esito della discussione il Giudice ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e della seguente motivazione:

Va innanzitutto rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'Azienda Ospedaliera. Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, infatti (cfr., per tutte, Cass. n. 20913/2005) *“il difetto di legittimazione processuale della persona fisica o giuridica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un altro soggetto, può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per l'effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva*

rappresentanza, il quale manifesti la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator”. Nello specifico, l’Università è intervenuta spontaneamente in giudizio per far proprie -e, quindi, per ratificare- le ragioni e l’operato dell’Azienda Ospedaliera odierna attrice, che ha agito in qualità di mandataria con rappresentanza di essa Università, ma senza specifico potere di rappresentarla anche per proporre azione giudiziale di risoluzione di quel contratto di appalto che l’attrice aveva a suo tempo stipulato con (B) s.r.l. in nome e per conto di essa Università.

In secondo luogo, non si ravvede incoerenza alcuna della *causa petendi* come indicata dalla parte attrice rispetto al *petitum*, poiché nella domanda di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della propria controparte contrattuale è implicita la richiesta restitutoria ed in tal senso, comunque, deve intendersi quella domanda risarcitoria formulata in atto di citazione con riferimento espresso a quelle somme di danaro versate in via anticipata dall’Università degli Studi (D) alla (B) s.r.l. a fronte di obbligazioni contrattualmente pattuite ma non ancora adempiute. Dal contenuto dell’atto di citazione risultano infatti evidenti le domande e le ragioni restitutorie, diverse e distinte da quelle risarcitorie, formulate anch’esse –per altre ragioni- dalla parte attrice.

Quanto al merito della controversia, già dal contenuto della comparsa di costituzione e risposta –nella quale (B) s.r.l. espressamente addebita a Banca (E) la propria “grave ed improvvisa mancanza di liquidità” onde far fronte ai propri impegni nei confronti di (A), con ciò implicitamente ammettendo il proprio inadempimento contrattuale nei confronti, appunto, di (A) e della Università degli Studi (D)- appare *ictu oculi* evidente il grave inadempimento della convenuta (B) s.r.l. alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto 20.11.2008. Un inadempimento non contestato nell’*an*, ma solo sotto il profilo del *quantum debeatur*. In proposito, appare documentale ed incontestato il pagamento anticipato da parte della Università degli Studi (D) alla (B) s.r.l. della somma complessiva di € 308.777,08 (cfr. doc n. 34 e 35 attorei). A fronte di un siffatto pagamento anticipato l’Università asserisce di avere ricevuto prestazioni per soli € 1.590,40, nel mentre la

convenuta afferma di avere provveduto ad acquistare titoli per €. 31.903,51 e a procurare riviste per €. 12.000,00. Sotto il primo aspetto, v'è documentazione sufficiente (doc. n. 8, 9 e 10) per ritenere che la parte convenuta abbia adempiuto alle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto per l'importo di €. 31.903,51 e non solo per quello, inferiore, di €. 1.590,40 riconosciuto dalla parte attrice. Sotto il secondo aspetto, invece, non è stata offerta prova sufficiente per ritenere che sono state procurate riviste per €. 12.000,00 attesa la genericità della *mail* depositata come unico documento sul punto da (B) s.r.l. Poiché appare incontestata anche la circostanza che l'Università degli Studi di (D) ha incamerato una cauzione pari a €. 31.264,13, ne consegue, previa dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto 20.11.2008 per inadempimento di (B) s.r.l., la condanna di quest'ultima al pagamento in favore della Università degli Studi di (D), a titolo restitutorio (in tal senso dovendosi appunto intendere la domanda risarcitoria attorea) dell'importo di €. 245.609,44 con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal 15.12.2008 al saldo.

Nulla è invece dovuto all'Università degli Studi di (D) a titolo di risarcimento danni in assenza di specifica prova sul punto.

Infine, va rigettata la domanda attorea formulata ai sensi dell'art. 2395 cod.civ. nei confronti del (C), amministratore unico di (B) s.r.l., per mancanza di prova sulla di lui responsabilità extracontrattuale. Infatti, dagli atti di causa emerge sì un grave inadempimento della (B) s.r.l., ma un inadempimento di natura meramente contrattuale, senza però dolo o colpa in capo all'amministratore (C) sì da poterne ritenere la responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2395 cod.civ.

Sussistono giusti motivi, in ragione del parziale accoglimento delle domande formulate dalla parte attrice, per dichiarare interamente compensate tra tutte le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) **accerta e dichiara** la risoluzione del contratto di appalto 20.11.2008 per grave inadempimento di (B) s.r.l.;
- 2) **condanna** (B) s.r.l. al pagamento, a titolo restitutorio, nei confronti della Università degli Studi (D) dell'importo di €. 245.609,44 con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal 15.12.2008 al saldo;
- 3) **rigetta** ogni ulteriore domanda ed eccezione;
- 4) **dichiara** interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Udine, 11.11.2013

IL GIUDICE

dott.ssa Annamaria Antonini Drigani